

Roma, 17 aprile 2025

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2025\_16**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Il caso delle fiduciarie, quando l'eccesso di trasparenza può provocare danni**

La trasparenza dei titolari effettivi delle società, identificati come coloro che detengono una partecipazione al capitale superiore al 25%, rappresenta un vecchio problema, che ha subito varie evoluzioni nel tempo. Il legislatore, sempre meno propenso alla tutela della privacy, ha concentrato la propria attenzione sull'organizzazione di un sistema informativo per facilitare la lotta contro il riciclaggio del denaro, le frodi, il finanziamento del terrorismo, la corruzione e la criminalità in generale. Questa tendenza non si è manifestata solo in Italia, bensì anche nella maggior parte dei Paesi europei e negli Usa: in particolare negli Stati Uniti un provvedimento in materia, simile a quello in vigore in Europa, venne reso esecutivo sotto la presidenza Biden il 1° gennaio 2021. In tempi recenti, in Italia, la pubblicità del titolare effettivo ha raggiunto l'apice con l'attuazione di norme che hanno reso obbligatoria l'istituzione del Registro dei titolari effettivi in tutte le giurisdizioni Ue. Tra l'altro, la normativa comunitaria ha esteso l'obbligo a tal punto da coinvolgere negli obblighi di segnalazione anche le società fiduciarie, alcune delle quali si sono giustamente opposte sostenendo che un simile obbligo per loro sia improprio in quanto la direttiva equipara erroneamente gli effetti giuridici dei mandati fiduciari a quelli del trust. **Il ricorso delle fiduciarie italiane** Le fiduciarie italiane hanno quindi fatto ricorso e si attende la decisione della Corte di Giustizia Europea, che sarà determinante per chiarire il novero dei soggetti obbligati all'alimentazione del Registro e per verificare la correttezza dell'equiparazione del trust al mandato fiduciario, problema che in verità, non dovrebbe neppure porsi in quanto trust e mandato fiduciario presentano caratteristiche ed effetti giuridici del tutto distinti: nel trust il disponente si spossa dei beni conferiti, mentre con un mandato fiduciario la proprietà sostanziale dei beni amministrati rimane in capo al fiduciante. Inoltre, il trend nella direzione della trasparenza pare ulteriormente rafforzarsi con l'entrata in vigore della direttiva europea 2025/25 che rappresenta una vera e propria trasformazione digitale del diritto societario. La norma mira a semplificare l'accesso alle informazioni societarie e ad ampliare gli obblighi informativi - generalità dei soci incluse - applicandoli non solo alle società di capitali ma anche a quelle di persone. In senso opposto sembrano invece andare gli Stati Uniti, il cui dipartimento del Tesoro ha annunciato che non applicherà la misura antiriciclaggio che impone alle aziende di comunicare le informazioni sulla proprietà effettiva. **Trump rende tutto più opaco** Non saranno quindi più comminate le sanzioni previste per il mancato rispetto della norma, ritenuta da Donald Trump oltraggiosa, invasiva e un vero disastro per le piccole e medie imprese. L'esenzione dall'obbligo di dichiarare il beneficiario effettivo riguarderà tuttavia solo le società e gli azionisti statunitensi, mentre la legge in vigore continuerà ad essere valida solo per le entità straniere. Queste nuove disposizioni fanno parte di un più ampio programma presidenziale volto a eliminare o alleggerire una serie di norme e divieti che appesantiscono la gestione delle piccole e medie imprese americane che rappresentano la spina dorsale del sistema produttivo nazionale. Pare evidente che la filosofia adottata privilegia l'obiettivo

dell'efficienza e della redditività delle imprese quasi a ogni costo, mettendo in secondo piano trasparenza e la lotta a riciclaggio, frodi, corruzione e finanziamento del terrorismo. Si ha l'impressione che con le nuove norme Trump stia facendo un passo indietro nel buon governo della società civile. Se con la nuova amministrazione Usa si persegue una marcata opacità, in Europa, al contrario, si mira a una sempre maggiore trasparenza. Tuttavia, al fine di non arrivare a esagerati oneri e adempimenti per le aziende italiane ed europee, sarebbe opportuno anche evitare eccessi negli obblighi di segnalazione. Infatti, a tutto c'è un limite oltre il quale i vantaggi di determinati provvedimenti potrebbero risultare inferiori ai danni che potrebbero causare.

*Fonte: Roberto Ruozi, MilanoFinanza.it del 10 aprile 2025*

## ➤ **Crowdfunding, limiti alle agevolazioni Pir**

Non sempre gli investimenti effettuati attraverso le piattaforme di crowdfunding hanno i requisiti per fruire delle agevolazioni previste per i piani di risparmio a lungo termine (Pir). Con la risposta a interpello 99/2025, esaminando un'articolata casistica, l'agenzia delle Entrate ha avuto occasione di meglio definire il perimetro degli investimenti «qualificati». Gli investimenti diretti nel capitale di rischio di società per azioni o a responsabilità limitata sono certamente investimenti «qualificati» se la società è residente in Italia o è residente nella Ue o nello Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia e se non è inserita – a seconda della tipologia di Pir – negli indici Ftse Mib o Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. A questo proposito viene confermato – come già precisato dalla circolare 19/E del 2021 – da un lato che possono rientrare in un Pir le quote di partecipazione in piccole e medie imprese, costituite in forma di società a responsabilità limitata, offerte al pubblico anche tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti; dall'altro che la limitazione alle sole quote di partecipazione offerte al pubblico in imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata non si applica ai Pir alternativi. Le società in questione possono emettere anche strumenti finanziari partecipativi che saranno trattati come «investimenti qualificati» a condizione che non incorporino diritti patrimoniali rafforzati emessi al fine di allineare gli interessi dei manager a quelli degli investitori. Nei Pir alternativi, gli investimenti possono essere costituiti anche da prestiti erogati alle imprese citate; tuttavia poiché nei Pir possono essere immessi solo investimenti i cui redditi sono soggetti a ritenuta d'imposta, è necessario che la piattaforma sia gestita da un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario o un istituto di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia perché solo questi soggetti sono autorizzati ad applicare, sugli interessi, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (articolo 1, comma 44 della legge 205/2017). Sono ammessi gli investimenti indiretti attraverso società veicolo, purché queste effettuino a loro volta investimenti in strumenti finanziari qualificati. Pertanto, non sono investimenti qualificati le partecipazioni in società veicolo che impieghino il capitale di rischio versato dagli investitori in contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza non essendo questi contratti assimilabili agli strumenti finanziari.

*Fonte: Marco Piazza, Il Sole 24 Ore del 15 aprile 2025*

## ➤ **Nessuna sanzione per i conti sprovvisti del TIN statunitense**

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con una FAQ del 7 aprile 2025 riportata nella segnalazione Assofiduciaria di ieri, ha confermato, relativamente alle comunicazioni FATCA per il 2025, 2026 e 2027, la disapplicazione delle sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di acquisizione e comunicazione del TIN Usa (codice fiscale statunitense), in capo alle istituzioni finanziarie italiane che soddisfano le condizioni delineate dalla prassi IRS (International revenue service) nella Notice 2024-78. Detto documento di prassi, sempre in ragione delle difficoltà delle istituzioni finanziarie di reperire e comunicare il codice fiscale statunitense per i conti

preesistenti (ovvero quelli aperti prima del 30 giugno 2014), ha esteso (con alcuni elementi di novità) anche alle suindicate annualità l'applicazione del regime transitorio già previsto dalla precedente Notice 2023-11. L'IRS ha quindi specificato che anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, l'assenza del TIN per i conti preesistenti non sarà considerata automaticamente una grave violazione FATCA, al rispetto di alcune condizioni (indicate nella stessa Notice), tra le quali si annoverano: la raccolta e la comunicazione della data di nascita dei titolari del conto; la richiesta (ogni anno) del TIN mancante a ogni titolare e l'effettuazione di ricerche elettroniche annuali per cercare il TIN statunitense. Il MEF ha quindi confermato il regime di disapplicazione delle sanzioni (espressamente normato dal legislatore nazionale all'art. 1 comma 723 della L. 160/2019), al rispetto delle medesime condizioni delineate dalla prassi statunitense.

Fonte: Redazione, Eutekne del 17 aprile 2025

## ➤ Uffici chiamati all'uniformità dopo la riforma dell'imposta sulle successioni

Con la circolare n. 3, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulle principali novità introdotte nel DLgs. 346/90 (c.d. Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni) dal DLgs. 139/2024, cui si deve l'attuazione della razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA, secondo i principi dettati dalla legge delega fiscale (art. 10 della L. 111/2023). Come si evince dalla lettura della premessa, il documento diffuso dall'Amministrazione finanziaria si prefigge l'obiettivo di fornire agli Uffici istruzioni operative al fine di garantirne l'uniformità di azione. La realizzazione di tale scopo passa attraverso un riepilogo degli interventi modificativi disposti dal legislatore delegato e temporalmente applicabili alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2025; riepilogo, questo, che coinvolge tanto le vere e proprie novità disposte dal decreto delegato, quanto il mero recepimento di principi e soluzioni applicative già fatte proprie dalla giurisprudenza e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate. Senza pretesa di completezza, al primo gruppo appartiene, innanzitutto, l'introduzione del meccanismo di autoliquidazione dell'imposta di successione da parte del contribuente sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di successione, salvi i successivi controlli di regolarità da parte dell'ufficio, ai quali può far seguito, entro il termine decadenziale di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, la notifica dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta eventualmente dovuta. L'Amministrazione finanziaria ricorda che il nuovo meccanismo di calcolo del tributo ha portato con sé anche la ridefinizione dei concetti di imposta principale e complementare, nonché la soppressione del previgente riferimento all'imposta suppletiva. Sul piano più strettamente operativo, la circolare richiama la risoluzione n. 2/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha istituito: il codice tributo "1539" denominato "Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione", da utilizzare mediante il modello F24, per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento; e il codice tributo "A139", denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell'imposta - Art. 33, comma 3, del TUS", da utilizzare mediante il modello F24, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici. La medesima risoluzione ha, inoltre, ridenominato in "1532", "Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali", il codice tributo per il versamento delle tasse i servizi ipotecari e catastali dovute qualora nella dichiarazione di successione siano ricompresi beni immobili o diritti reali sugli stessi. Tra le modifiche innovative, la circolare n. 3/2025 menziona il nuovo comma 4-bis dell'art. 48 del DLgs. 346/90, ove si stabilisce che, se l'erede, non maggiore di 26 anni, è uno solo e l'eredità contiene immobili (quindi altri beni su cui soddisfarsi), può chiedere lo svincolo dei conti correnti prima della presentazione della dichiarazione di successione attestante l'intervenuto trasferimento della provvista, ma nei limiti in cui gli sia necessario per versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo. Sul punto, le Entrate precisano che: - il requisito dell'unicità dell'erede si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la presenza di altri chiamati all'eredità che, tuttavia, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all'eredità stessa;

- il requisito anagrafico deve ritenersi sussistente qualora, alla data della presentazione dell'istanza all'istituto bancario, il richiedente non abbia ancora compiuto 26 anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta stessa; - la categoria catastale degli immobili presenti nell'asse ereditario è del tutto irrilevante ai fini dell'operatività della nuova disposizione; - lo svincolo delle attività non può essere disposto ai fini del pagamento di tributi diversi rispetto a quelli tassativamente indicati dall'art. 48 del DLgs. 346/90 (ad esempio, l'imposta di successione). Vengono, ancora, segnalati agli Uffici: l'esplicita inclusione dei trasferimenti derivanti dal trust, tra quelli suscettibili di dar luogo all'applicazione delle imposte di successione e di donazione; le modifiche occorse all'art. 6 comma 1 del DLgs. 346/90 in tema di individuazione dell'ufficio competente per l'applicazione dell'imposta di successione; l'espressa abrogazione del coacervo successorio e il mantenimento di quello donativo al solo fine di valutare l'intervenuta erosione delle franchigie per effetto di donazioni anteriori. La ricognizione compiuta dalla circolare in commento coinvolge, infine, anche gli artt. 7 della L. 104/2024, recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore" e 4 del DLgs. 87/2024, il quale ha modificato varie disposizioni in materia di sanzioni relative a violazioni in materia di imposte di successione e donazione, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

*Fonte: Carmela Novella, Eutekne del 17 aprile 2025*

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr